

**MIGRAZIONI PER REGIONI DI LAVORO: LE MISURE  
INTRODOTTE NEGLI ANNI RECENTI NELLA LEGISLAZIONE  
ITALIANA**

***LABOR MIGRATION: AN OVERVIEW OF THE LATEST  
MEASURES ENACTED IN ITALIAN LEGISLATION***

***MIGRACIONES POR MOTIVOS LABORALES: MEDIDAS  
INTRODUCIDAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LA LEGISLACIÓN  
ITALIANA***

VINCENZO FERRANTE

*Catedrático de Derecho del Trabajo*

*Universidad Católica de Milán*

<https://orcid.org/0000-0002-8350-4399>

**Cómo citar este trabajo:** Ferrante, V. (2023). Migraciones por motivos laborales: medidas introducidas en los últimos años en la legislación italiana. *Lex Social, Revista De Derechos Sociales*, 13 (2), 1–24. <https://doi.org/10.46661/lexsocial.8775>

**RIASSUNTO**

Il saggio, che fa seguito ad una comunicazione tenuta al Convegno organizzato nell'ottobre del 2022 dall'Università di Alcalá de Henares, sul tema “Le grandi sfide della migrazione per lavoro: riflessioni e proposte”, esamina la normativa italiana in materia di immigrazione, soffermandosi sulla novità più recenti

**PAROLE CHIAVE:** Immigrazione per ragioni di lavoro, contrasto al lavoro irregolare, diritti dei lavoratori migranti

## **ABSTRACT**

The essay, inspired by the conference organized by the University of Alcalà de Henares in October 2022 “The great challenges of labor migration: reflections and proposals”, analyses the Italian legislation on immigration, with a focus on the most recent developments.

**KEY WORDS:** Labor immigration, fight against irregular work, rights of migrant workers

## **RESUMEN**

El ensayo, que desarrolla la ponencia presentada en el seminario que se celebró en Alcalá de Henares, en octubre de 2022, sobre "Los grandes retos de la migración laboral: reflexiones y propuestas", examina la legislación italiana en materia de inmigración, y se centra en las novedades más recientes

**PALABRAS CLAVE:** Inmigración por razones de trabajo, lucha contra el trabajo irregular, derechos de los trabajadores migrantes

## *SOMMARIO*

- 1. Una breve descrizione del contesto politico*
- 2. Alcuni dati statistici*
- 3. Evoluzione storica del quadro normativo*
- 4. Governo dei flussi e contratto “di soggiorno”*
- 5. Il sistema dei permessi di soggiorno.*
- 6. Lavoratori autonomi e “fuori quota”*
- 7. I diritti dei lavoratori migranti*

## *Bibliografia citata*

### **1. Una breve descrizione del contesto politico.**

Sebbene gli italiani abbiano alle proprie spalle una lunga storia di emigrazione, che li ha condotti a popolare ampie regioni del Nord e del Sud America a cavallo fra il XIX e il XX secolo, e malgrado la Costituzione nei suoi articoli di esordio riconosca e garantisca «i diritti inviolabili dell’uomo» (art. 2), la legislazione resta diretta a respingere, più che ad accogliere, gli stranieri che arrivano in Italia, cercando un avvenire migliore di quello che il paese di origine sembra promettere loro.

Né valgono a contrastare tale tendenza quelle previsioni costituzionali, che espressamente tutelano la condizione di chi si trovi a chiedere asilo in Italia, poiché gli è impedito nel suo paese di origine “l’effettivo esercizio delle libertà democratiche” (art. 10),

Al pari che per altre esperienze politiche del secolo scorso, l’Italia ha finito così per costituire un esempio negativo in questo campo, costruendo, almeno in parte, il successo elettorale della coalizione di centro-destra, guidata per oltre trent’anni da Silvio Berlusconi, sulla paura dell’invasione degli immigrati e su una conseguente serie di misure, tutte concordemente rivolte a rendere difficile la vita a quanti intendessero stabilirsi entro i confini della Penisola per rinvigorire una cittadinanza sempre più anziana<sup>1</sup>.

Si è trattato, e si tratta, tuttavia, di misure prevalentemente propagandistiche, ad arte amplificate dai mezzi televisivi e dall’assenza di un dibattito pubblico capace di fornire una prospettiva critica, poiché le imprese e le famiglie italiane necessitano di abbondante manodopera, di modo che in concreto la tolleranza verso i migranti, anche se irregolari, è diffusa e non ha mai veramente colpito, ad es., l’accesso alle cure sanitarie primarie<sup>2</sup>. Una parte importante dei flussi migratori, del resto, è costituita da persone impiegate nelle cure domestiche della popolazione anziana, di modo che anche nella recente crisi pandemica si è potuto assistere ad interventi di prevenzione assolutamente generalizzati, senza che mai nessuno pretendesse di escludere gli stessi cittadini irregolari<sup>3</sup>.

Un certo grado di integrazione può dirsi così raggiunto, sia attraverso la concessione della cittadinanza italiana (o per matrimonio o per residenza continuativa superiore ai dieci anni), sia in forza di concreti interventi di solidarietà che si realizzano quotidianamente (grazie anche al costante sostegno economico fornito dalla Chiesa Cattolica, a tutti i suoi livelli<sup>4</sup>).

Sebbene nessuno possa arrischiarsi a dire che l’Italia resti esente da tensioni o dal pericolo che queste degenerino, dando luogo ad azioni di varia violenza, sta di fatto che non si ha notizia di situazioni di grave criticità (anche se non sono mancati episodi di proteste in forma collettiva, a fronte di abusi perpetrati dalle forze di polizia e numerosi sono i casi di grave sfruttamento, soprattutto nel settore dell’agricoltura e nella logistica, tanto da aver sollecitato in varie occasioni l’azione della magistratura penale<sup>5</sup>).

---

<sup>1</sup> Si tenga conto a riguardo che, a fronte di una popolazione complessiva di poco inferiore ai 59 milioni di residenti, si registrano meno di 400 mila nuovi nati per anno, con un *trend* in costante calo dal 1965, tanto che l’Istituto nazionale di statistica ha istituito un’apposita classe di rilevazione per gli individui con più di 110 anni.

<sup>2</sup> V. *infra* par. 7.

<sup>3</sup> GONNELLI E., “La regolarizzazione dei lavoratori migranti come intervento straordinario per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19”, *Labour & Law Issues*, 2021, vol. 7, n. 1.

<sup>4</sup> FUSCO G., “Chiesa italiana e fenomeno delle migrazioni”, D’ACUNTO S., DE SIANO A., NUZZO V. (curr.), *In cammino tra aspettative e diritti. Fenomenologia dei flussi migratori e condizione giuridica dello straniero*, Napoli, ESI, 541 ss.

<sup>5</sup> V. *infra* par. 7

È però da notare che la propaganda politica contraria agli immigrati si alimenta, sulla scorta di un modello ben noto alla sociologia<sup>6</sup>, soprattutto grazie alla perdita di ruolo sociale ed economico della classe media, che si è progressivamente (e di molto) impoverita, facendo registrare di conseguenza una estrema mobilità nel consenso elettorale (tanto che il governo della Repubblica è venuto a reggersi, nel giro di pochi anni, su maggioranze di vario colore, fino al recente ritorno al potere del centro-destra, per la prima volta guidato da una esponente di un partito, che certo non ha mai rinnegato sino in fondo il suo passato neo-fascista).

Il susseguirsi di differenti coalizioni di governo, tuttavia, non ha dato luogo (almeno negli ultimi anni) a modifiche veramente rilevanti della legislazione, la cui attuazione ha risentito però dei provvedimenti emanati soprattutto dal Ministero degli Interni e dagli uffici periferici del Governo, cui è delegata per molti versi una parte importante delle politiche di accoglienza.

## 2. Alcuni dati statistici.

La popolazione di cittadinanza straniera residente in Italia al 1° gennaio 2023 era pari a poco più di 5 milioni, senza sostanziali modifiche rispetto all'anno precedente. Poiché, tuttavia, continua a calare il dato della popolazione complessiva (facendo registrare alla stessa data il numero di 58 milioni e 851 mila residenti), si può dire che l'incidenza degli stranieri residenti (incluso nei dati anche i cittadini UE) sulla popolazione totale sia in leggera crescita (+0,1%), attestandosi nel 2023 ad una percentuale dell'8,6%.

La distribuzione degli stranieri è disomogenea, perché quasi il 60%, pari a circa 3 milioni di individui, risiede al Nord, per un'incidenza dell'11%, sulla popolazione residente. Dato non diverso (10,6%) si registra nelle regioni del Centro. Nelle regioni del Mezzogiorno la presenza straniera è invece assai più modesta e supera appena le 800 mila unità, per un'incidenza del 4,2% rispetto alla popolazione residente. Le nazionalità più rappresentate sono i rumeni (20,8%); gli albanesi (8,4%); i marocchini (8,3%), i cinesi (6,4%) e gli ucraini (4,6%), ben presenti anche prima della recente invasione russa del 2022.

Dai dati forniti periodicamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), risulta che il rapporto tra i sessi è di 95 donne ogni 100 uomini. L'equilibrio di genere, tuttavia, si realizza solo sul dato complessivo, perché l'analisi delle singole etnie presenta invece forti squilibri: così, mentre per ucraini e russi la componente femminile supera il 75% del totale, nel caso delle collettività bengalese, egiziana e pakistana, la presenza maschile

---

<sup>6</sup> BAUMAN S., *Stranieri alle porte*, Bari, Laterza, 2018; MEARDI G., "La questione immigrazione e i diritti dei lavoratori", *Il Mulino*, 2021, fasc. 2, 79 ss.; AMBROSINI M., *Sociologia delle migrazioni*, Bologna, Il Mulino editore (3<sup>a</sup> ediz.), 2020; ZANFRINI L., *Introduzione alla sociologia delle migrazioni*, Bari, Laterza, (4<sup>a</sup> ediz.), 2021.

risulta senz'altro preponderante, cosicché la percentuale di donne di quelle nazionalità si aggira tra il 28 e il 34%<sup>7</sup>.

I numeri appena riportati, tuttavia, non rappresentano più il fenomeno migratorio nella sua effettiva portata, poiché si deve tener conto di chi, avendo acquistato la cittadinanza italiana, viene ad essere oramai conteggiato dalle statistiche fra i nativi, anche se spesso mantiene salda l'identità originaria e i contatti con la collettività di origine.

Ogni anno circa 125.000 residenti acquistano la cittadinanza e, al 1° gennaio 2021, il totale complessivo di “nuovi cittadini” ammontava a poco meno di un milione e mezzo (sono soprattutto persone di origine albanese e marocchina e sono prevalentemente donne).

Restringendo il campo al mercato del lavoro, i dati statistici sono diversi, di modo che si registrano poco meno di 4 milioni di stranieri residenti<sup>8</sup>, che rappresentano circa il 9% della popolazione potenzialmente attiva, cui si deve aggiungere un ulteriore milione di individui che sono cittadini italiani per acquisizione (“naturalizzati”). La conclusione è che nel 2021 solo l'88,8% della popolazione in età da lavoro (15-74) era costituita da cittadini italiani dalla nascita. Anche la composizione del dato totale si modifica, di modo che, tenendo conto anche dei cittadini dell'Unione europea, può dirsi che circa un quarto della popolazione straniera in età da lavoro proviene dalla Romania. Seguono i cittadini di cittadinanza: albanese (9,1%), marocchina (8,8%), ucraina (4,9%), cinese (4,0%) indiana (3,7%), filippina (3,7%), moldava (3,3%), bengalese (2,8%) e peruviana (2,3%).

Questi dati dimostrano la sostanziale stabilità dei movimenti migratori negli ultimi anni, poiché la principale modalità di acquisizione della cittadinanza italiana resta la residenza (42% del totale), seguita dalla trasmissione del diritto dai genitori ai figli minori conviventi (32%) e dalla scelta dei nati in Italia al compimento della maggiore età (8%). Sono, invece, molto meno rilevanti le acquisizioni per matrimonio (12%), che spesso però sono celebrati all'interno della medesima collettività, tra stranieri e nuovi italiani. Non manca poi una certa quota di stranieri che acquistano la cittadinanza in quanto discendenti da antenati italiani (6%). Quest'ultimo dato è particolarmente più elevato al Sud, a dimostrazione che la stabilizzazione dei migranti avviene soprattutto al Centro-Nord, dove gli stranieri riescono ad avviare percorsi di integrazione, soprattutto attraverso l'attività di lavoro.

---

<sup>7</sup> ISTAT (istituto nazionale di statistica), *Stranieri e naturalizzati nel mercato del lavoro italiano*, 3 febbraio 2023, al sito [https://www.istat.it/it/files/2023/02/Focus\\_stranieri-e-naturalizzati-nel-mondo-del-lavoro.pdf](https://www.istat.it/it/files/2023/02/Focus_stranieri-e-naturalizzati-nel-mondo-del-lavoro.pdf) (agosto 2023).

<sup>8</sup> Secondo dati dell'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro, che è il solo ente abilitato ad esercitare tale attività e che, di conseguenza, raccoglie tutte le categorie di lavoratori e gli ambiti produttivi), «Il numero dei lavoratori stranieri ammonta a quasi 2,3 milioni (gli italiani sono 20,3), per il 42% donne (circa 950mila), il 10% del totale dell'occupazione. Il numero di disoccupati stranieri è circa 380mila (pari al 16% del totale), per il 52,5% donne, con una crescita tripla rispetto a quella degli uomini negli anni della pandemia (dal 2019 al 2021)». INAIL (2023), *Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*, al sito <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-dati-inail-2023-aprile-pdf.pdf> (agosto 2023).

Quanto agli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, in mancanza di dati certi, si possono qui riportare solo le stime che si traggono dalle numerose operazioni (“sanatorie”) di regolarizzazione degli stranieri già presenti in territorio italiano, che si sono registrate negli anni, e che hanno visto dati sempre superiori alle aspettative. Come meglio si dirà nel paragrafo che segue, in assenza di un governo dei flussi migratori, il ricorrere di “regolarizzazioni” ha finito per costituire il principale sistema per legittimare la presenza dei lavoratori stranieri in Italia.

A riguardo, il dato che si trae dall’ultima legge che, nel 2020, ha consentito agli stranieri “irregolari” di legittimare la loro posizione è esemplare. Quel procedimento era riservato solamente a quanti fossero occupati nel settore dell’impiego domestico e ai lavoratori agricoli. Ebbene, delle 117 mila domande relative agli addetti a mansioni di cura in ambito familiare, il 64% era presentato da uomini (mentre nel 2019, le donne rappresentavano l’89% del totale dei lavoratori attivi in quel settore).

In realtà, a dispetto del dibattito pubblico che appare diviso sul ruolo che l’Italia dovrebbe avere a fronte dei migranti che arrivano attraversando il mar Mediterraneo con mezzi di fortuna, la gran parte della “regolarizzazioni” riguarda persone che sono entrate in Italia con un regolare visto, ma che non hanno provveduto a rinnovare il permesso di soggiorno. Ed invero la propensione a stabilirsi in Italia è più bassa tra gli arrivati nell’ultimo decennio, di modo che le coste meridionali rappresentano nient’altro che il punto di passaggio obbligato di quanti ambiscono poi a raggiungere il Regno Unito, o la Germania, o altri paesi dove possono ricongiungersi a familiari, parenti e amici.

Anche l’analisi statistica conferma che l’Italia ha progressivamente visto ridursi il ruolo di paese di stabilimento della forza lavoro proveniente dall’estero, tanto che nel 2021 ha un permesso di soggiorno valido il 47% dei migranti entrati nel 2007 (ed anche in questo caso, le differenze fra i diversi gruppi sono notevoli, sicché gli ucraini sono i più stabili, mentre i cittadini cinesi sono i meno interessati ad ottenere la cittadinanza italiana).

### **3. Evoluzione storica del quadro normativo**

La Costituzione italiana del 1947 registra, immediatamente dopo la fine della guerra mondiale, la ripresa di movimenti migratori (prima vietati dal regime fascista), sia all’interno della Penisola, sia verso paesi europei (Francia e Belgio, *in primis*), ma anche oltreoceano (Stati Uniti). Si preoccupa perciò di riconoscere la libertà di emigrazione, affermando al contempo di impegnarsi a tutelare il lavoro italiano all’estero (art. 35 comma IV Cost.). Si tratta, tuttavia, di un precetto che è rimasto una mera affermazione di principio, salvo che per l’emanazione in via d’urgenza di una disciplina specifica (d.l. n. 317 del 1987, conv. dalla l. n. 398 del 1987), diretta a garantire la continuità dei versamenti agli istituti italiani di previdenza (a fini pensionistici e per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per i soli dipendenti delle società multinazionali aventi sedi in Italia, quando fossero stati inviati all’estero in paesi non legati all’Italia da convenzioni internazionali.

Al di là di questa (in fondo marginale) previsione, la Costituzione italiana, memore del ruolo che avevano avuto i “fuoriusciti” nel contrasto al regime fascista e delle difficoltà che costoro avevano incontrato, reca, a garanzia che l’esperienza non abbia a ripetersi in un contesto a parti invertite, una specifica tutela dei rifugiati, imponendo (come si è detto in esordio) che la condizione giuridica dello straniero sia regolata dalla legge «in conformità delle norme e dei trattati internazionali» e stabilendo, al contempo, che «lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge» (art. 10 Cost. it.).

Seppure apparentemente si faccia riferimento con queste norme alle sole politiche di accoglienza, non può sfuggire quale potrebbe essere il ruolo che questi rinvii rivestono nella conformazione dell’ordinamento interno, ove si consideri che una parte importante della legislazione internazionale che disciplina la condizione dello straniero è rappresentata dalla Convenzione OIL n. 143 del 1975, ratificata dall’Italia con L. n. 158/1981<sup>9</sup>.

A riguardo pure si deve aggiungere che, seppure la precedente Convenzione OIL n. 97 del 1949 era stata ratificata dalla legge n. 1305/1952<sup>10</sup>, fino ai primi anni ’60 quasi non esistevano norme dirette a regolare il lavoro degli stranieri, poiché – al di là di un certo numero di individui, che era rientrato in Italia dopo la fine del dominio coloniale in Africa, al seguito delle famiglie italiane – di fatto i soli ingressi che si registravano continuavano ad attenersi a personale addetto ai lavori domestici (tanto che la sola convenzione bilaterale che ancor’oggi sussiste con i paesi africani in ordine al riconoscimento dei diritti pensionistici è stata stipulata nel 1980 con l’arcipelago di Capoverde).

Si pensi, per dare l’idea di quanto poco diffuso fosse il fenomeno, come alla data del 1978, il Ministero degli interni registrava meno di 200 mila lavoratori stranieri (a fronte di 36 mila studenti provenienti dall’estero). Da lì in avanti, la presenza straniera cominciò a crescere seppure molto lentamente, sulla scorta inizialmente di movimenti migratori provenienti dalle zone di confine (Jugoslavia e Tunisia, che negli anni ’70 aveva insediato una nutrita collettività di pescatori in Sicilia), di modo che è solo nel 1986, che si registra (con la l. n. 943 del 30 dicembre) la prima disciplina di legge che regola l’ingresso degli

---

<sup>9</sup> A riguardo, v. CHOLEWINSKI R., “Commentary to 1949 (C97) and 1975 (C143), ALES E., BELL M., DEINERT O., ROBIN-OLIVIER S., *International and European Labour Law. A Commentary*, vari luoghi, C.H. Beck, Hart, Nomos, 2018, 848 ss.; v. USHAKOVA T., “La protección de todos los trabajadores migratorios en el marco de la ONU: ¿un intento fallido de regulación universal?”, in GIL Y GIL J. L. (dir.), *Migraciones internacionales e impacto de la crisis económica. Compromisos de la OIT*, Lisboa, Juruá, 2013, 11 ss.; sulle più recenti evoluzioni, v. CHETAIL V. (2020), “The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: A kaleidoscope of international law”, *International Journal of Law in Context*, 16 (3), 2020, 253-268.

<sup>10</sup> Per un’analisi delle previsioni internazionali v. GIL Y GIL, J. L., *La OIT y las migraciones laborales*, in ID. (dir.), *Migraciones internacionales e impacto de la crisis económica*, Lisboa, Juruá, 2013, 53 ss. Si tenga conto che, a differenza di altri paesi europei, l’Italia non ha ratificato la Convenzione ONU sui lavoratori migranti del 1990.

stranieri per motivi di lavoro, quando oramai l'afflusso di lavoratori stranieri aveva conosciuto una robusta ed improvvisa crescita<sup>11</sup>.

La normativa che regola l'ingresso e il soggiorno per motivi di lavoro degli stranieri provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea (o "extracomunitari", come ancora si dice nel linguaggio comune) è stata fatta oggetto di una pluralità di interventi normativi, che ne hanno a più riprese modificato il contenuto, in diretta connessione con il colore politico della maggioranza parlamentare del momento e con le diverse opzioni di regolamentazione che si sono affermate tempo per tempo<sup>12</sup>.

Un primo intervento di modifica della legge del 1986 si ha con la legge (c.d. "Martelli") n. 39 del 1990, qualche anno dopo sostituita dalla legge n. 40/1998 (c. d. legge "Turco-Napolitano"), che è successivamente confluita in un "testo unico" (t.u.), approvato con d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ed ancor oggi vigente, seppure emendato in numerosissime occasioni, che raccoglie la disciplina dell'immigrazione e alcune norme sulla condizione dello straniero<sup>13</sup>.

La più importante di queste modifiche apportate al "testo unico" si deve alla legge 30 luglio 2002 n. 189 (c. d. legge "Bossi-Fini"), che ha dato luogo così ad una vera e propria riscrittura dei singoli precetti di cui alla precedente disciplina di legge, imprimendo un carattere di forte disfavore nei confronti dei lavoratori migranti.

I numerosi successivi interventi hanno sempre lasciato inalterato questo testo, cosicché, anche quando si è trattato di dover trasporre le direttive europee, l'intervento normativo è stato spesso limitato o alla semplice riproposizione del testo della direttiva o a modeste modifiche del testo vigente (per la dir. 2009/52, v. *infra* par. 7).

Non si darebbe un quadro esaustivo della legislazione italiana ove non si riferisse che, in occasione di ogni modifica della legge si è disposta la regolarizzazione ("sanatoria") dei lavoratori già soggiornanti sul territorio nazionale, in assenza di valido titolo. Si è trattato di una misura che è stata ripetuta almeno otto volte negli ultimi decenni, e che ha

---

<sup>11</sup> COLUCCI M., "Immigrazione e lavoro in Italia, uno sguardo storico", in CHIAROMONTE, FERRARA, RANIERI (curr.), *Migranti e lavoro*, Bologna, Il Mulino, 2020, 11 ss. (qui: 16 -18).

<sup>12</sup> Per una ricostruzione dell'evoluzione recente della disciplina normativa, v. VISCOMI A., "Disposizioni in materia di lavoratori extracomunitari", in CESTER C. (cur.) *La riforma del sistema pensionistico*, Torino, Giappichelli, 1997, 361 ss.; D. GOTTARDI, voce *Lavoratori stranieri*, in *Enc. giur. Treccani*, 2003, *ad vocem*; DONDI G. (cur.), *Il lavoro degli immigrati*, Milano, Giuffrè, 2003; NASCIMBENE B. (cur.), *Diritto degli stranieri*, Padova, CEDAM, 2004; TURSÌ A. (cur.), *Lavoro e immigrazione*, Torino, Giappichelli, 2005.

<sup>13</sup> Alla legge si accompagna un regolamento di attuazione, emanato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e tuttora vigente. Per un sintetico quadro di sintesi della legislazione, nella manualistica, v. BALLESTRERO M.V., DE SIMONE G., *Diritto del lavoro*, Torino, Giappichelli, 2022; per completezza nella produzione più recente, si segnalano le già cit. opere collettanee curate da CHIAROMONTE W., FERRARA M.D., RANIERI M., *Migranti e lavoro*, Bologna, Il Mulino, 2020 (ed ivi, in particolare i saggi di BORZAGA M., "Le migrazioni per motivi umanitari e per motivi economici nel quadro regolativo internazionale", 29 ss. e CALAFÀ L., "Le migrazioni per motivi non economici nel quadro regolativo dell'Unione Europea", 69 ss.) nonché da D'ACUNTO S., DE SIANO A., NUZZO V., *In cammino tra aspettative e diritti. Fenomenologia dei flussi migratori e condizione giuridica dello straniero*, Napoli, ESI, 2020 (ed ivi, in part., PINTO V., "Migrazioni economiche e rapporti di lavoro. Alcuni spunti di riflessione", 243 ss.).

coinvolto un numero particolarmente elevato di individui, facendo registrare (soprattutto negli anni a cavallo dei due secoli) lunghissime file di persone in attesa fuori da tutti gli uffici periferici del Governo.

È legittimo pensare che si sia trattato, in certa misura, di un effetto voluto, così da mostrare all'elettorato, in termini concretamente tangibili, gli effetti della riforma che si era realizzata, dopo che la materia era divenuta oggetto di aspra contesa politica: come si è anticipato in premessa, il contrasto non tanto verteva in relazione alla dimensione del fenomeno in sé (posto che la gran parte dei lavoratori stranieri che venivano in Italia arrivavano con un visto turistico e non rientravano nei paesi di origine una volta che questo fosse venuto a scadenza), ma soprattutto in relazione agli sbarchi che si registrano da decenni sulle coste del meridione d'Italia (ed in particolare sulla piccola isola di Lampedusa, collocata in mezzo al canale di Sicilia).

A fronte di tanto, il legislatore pur riconoscendo parità di trattamento allo “straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato” (art. 2, co. 3 del T. U., n. 286/1998), poco si è preoccupato poi del rispetto degli *standards* dell'OIL, nei più restrittivi precetti successivamente introdotti, soprattutto in relazione all'accesso ad abitazioni a canone “calmierato” o a benefici di ordine economico per i nuovi nati, di modo che l'esatta portata del principio di parità di trattamento ha richiesto una pluralità di interventi della giurisprudenza costituzionale, perché si chiarisse, ad es., a quali condizioni il cittadino straniero di paesi non UE può essere escluso dai benefici di tipo assistenziale o “non-contributivo” (v. meglio *infra* par. 7).

#### **4. Governo dei flussi e contratto “di soggiorno”.**

La disciplina generale dell'immigrazione (art. 21 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) prevede che, sulla scorta di una programmazione triennale, anno per anno, mediante atto del Governo, sia stabilito il numero dei lavoratori a cui è possibile concedere ingresso in Italia per motivi di lavoro. Si tratta di una previsione che, malgrado la sua apparente centralità, nei fatti è stata rispettata solo in via del tutto occasionale, tanto che sono molti gli anni in relazione ai quali non è stato emanato nessun “decreto flussi”. Ed è così che, dopo una lunga parentesi, solo negli ultimi anni (dal 2020) è stato autorizzato un ridotto numero di ingressi, prevalentemente per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, mentre davvero modeste sono le quote per lavoro di tipo non stagionale<sup>14</sup>.

Si deve peraltro aggiungere che i permessi sono indifferentemente rivolti sia al lavoro subordinato, sia a quello autonomo, poiché in settori come il trasporto merci, il piccolo commercio ambulante o l'edilizia non è insolito che si registrino attività di lavoro autonomo.

---

<sup>14</sup> Con D.P.C.M. del 7 luglio 2020, si è prevista per l'anno 2020 una quota complessiva di 30.850 permessi per lavoro subordinato stagionale e non stagionale e per lavoro autonomo; altresì, v. D.P.C.M. 21 dicembre 2021, in GU, n. 12 del 17 gennaio 2022 e D.P.C.M. del 29 dicembre 2022.

Per venire ai dati più recenti (e tralasciando quelli del 2020, ancora alterati dalla pandemia), in relazione all'anno 2021, sono stati così ammessi 69.700 lavoratori, di cui 42.000 per lavoro stagionale, mentre, con riguardo al 2022, sono 82.705 i lavoratori autorizzati a soggiornare in Italia (e di questi, 44 mila per lavoro stagionale).

Il ritorno all'attività di indirizzo e programmazione, peraltro, non si è arrestato qui, perché, recentemente, nel luglio 2023<sup>15</sup>, il Consiglio dei ministri ha, in via preliminare, proceduto a predisporre un programma triennale dei flussi d'ingresso dei lavori stranieri per gli anni 2023-2025, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 del d. lgs. 286, prevedendo complessivamente 452.000 ingressi, rispetto tuttavia a un fabbisogno rilevato pari a 833.000 unità<sup>16</sup>. Il provvedimento vale anche ad accogliere per l'anno in corso una quota aggiuntiva di 40.000 permessi per lavoro stagionale.

Si tratta, ove si tenga conto di quanto sopra si è detto, di numeri molto ridotti, che confermano una tendenza statica del mercato del lavoro, che viene tuttavia ancora alimentato, come meglio più avanti si dirà, dai permessi per ricongiungimento familiare (che autorizzano il coniuge a lavorare) o conseguenti al riconoscimento del diritto d'asilo (o di altra forma di protezione internazionale).

Se si guarda alle date di emanazione dei decreti sopra richiamati, si noterà che essi intervengono sempre in relazione ad un anno che già è sostanzialmente trascorso (per intero o comunque in gran parte). L'ultimo di essi, addirittura, invece di fissare soglie per il futuro si è limitato a disporre solo l'ampliamento delle "quote" già individuate, al fine di poter accogliere la quasi totalità delle domande già presentate per via telematica, in relazione al precedente decreto.

Si tratta, a ben vedere, dell'ammissione implicita che, per un verso, il governo dei flussi migratori è difficile a realizzarsi (tanto più in presenza di un elevatissimo numero di disoccupati, in possesso della cittadinanza italiana) e, per un altro, che la disciplina che, secondo la legge 189 del 2002, dovrebbe regolare l'ingresso degli stranieri è quasi impossibile da rispettare, perché essa ipotizza che il lavoratore si trovi all'estero quando viene raggiunto dalla proposta di lavoro.

Si tratta, com'è evidente, di una condizione che può sussistere realmente solo in limitati casi (ad es., in caso di lavoro stagionale, o quando si voglia assumere qualche parente di chi già è impiegato in Italia, o quando il datore di lavoro interessato all'assunzione sia anch'esso straniero), mentre assai più concreta è l'ipotesi che l'intera procedura sia utilizzata per far "emergere" rapporti di lavoro già costituiti in via irregolare, con chi già si trovi in Italia.

L'art. 22 del "testo unico" delle leggi sull'immigrazione, infatti, prevede che il datore di lavoro italiano (o straniero regolarmente soggiornante in Italia), che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) con uno straniero

---

<sup>15</sup> ANSA, 7 luglio 2023.

<sup>16</sup> Il dato è la somma di tre addendi: 136 mila ingressi per il 2023, 151 mila per il 2024, e 165 mila per il 2025. Si ipotizza che il dato complessivo possa comunque essere modificato prima della fine del 2023.

residente all'estero, deve presentare allo “Sportello unico per l'immigrazione” (costituito presso l'Ufficio territoriale del Governo, un tempo: “Prefettura”) domanda per autorizzare l'ingresso e il soggiorno dello straniero in Italia.

La richiesta di nulla osta al lavoro deve contenere l'indicazione nominativa della persona che si intende assumere e deve essere corredata (i) dall'attestazione che, per il posto di lavoro oggetto del contratto, non vi è alcun lavoratore già presente sul territorio nazionale, disponibile a svolgere quelle mansioni, nonché (ii) da ulteriore documentazione che dia conto che il lavoratore straniero troverà alloggio idoneo ad ospitarlo una volta giunto in Italia, (iii) da copia del contratto di lavoro, con specificazione delle relative condizioni, comprensiva (iv) di una dichiarazione con la quale il datore si impegna a pagare le spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza, in caso di revoca o annullamento del permesso di soggiorno.

Una volta ricevuta la domanda, gli uffici hanno 60 giorni per rilasciare, sentita la Questura (v. *infra*), il nulla osta e, a richiesta del datore di lavoro, trasmettere la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. In caso di mancata risposta nel termine di cui sopra, si presume che questa sia positiva. Tuttavia, è possibile che il “nulla osta al lavoro” sia rifiutato, se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per reati di sfruttamento della persona o per altri crimini di particolare gravità.

Il contratto consente il rilascio, da parte degli uffici periferici dell'amministrazione degli Interni (Questura), del “permesso di soggiorno”, che consente ai cittadini stranieri di soggiornare e lavorare nel territorio non solo italiano, ma di tutti gli stati membri dell'Unione europea, sulla scorta delle previsioni del Trattato sul funzionamento dell'UE (art. 77 segg. TFUE).

Condizioni semplificate sono ora previste per i lavoratori stagionali (soprattutto del settore agricolo e della collegata industria di trasformazione alimentare) che sperimentano storicamente una quota di impiego irregolare di manodopera nella forma del “caporalato” (*gangmaster*): tornando in qualche modo al regime precedente al 2002 (c.d. sistema dello *sponsor*), si è ora previsto di riservare una specifica percentuale, all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale, alle istanze di nulla osta al lavoro presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro che hanno assunto, in forza di uno specifico accordo con l'Esecutivo, l'impegno a sovrintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro.

Nella decretazione più recente, che costituisce espressione di una ulteriore modifica nella politica dei flussi, si tenta anche di sviluppare un meccanismo premiale (sebbene si tratti al momento di un numero di permessi veramente molto modesto), stabilendo una quota dedicata esclusivamente ai lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei paesi di origine (art. 23 t.u.) e riservando (a mente

dell'art. 21 t.u.) una specifica quota a favore di paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi d'ingresso e nelle procedure di riammissione<sup>17</sup>.

Si prevede altresì una quota d'ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana, provenienti soprattutto dal Sud o dal Nord America: pur in assenza di studi specifici, sembrerebbe però che sia scarsa la propensione dei figli degli antichi immigrati a tornare nel paese di origine, di modo che si è anche ipotizzato che i “numeri” che pure si registrano testimonino una forma di turismo, cui si accompagna un'esperienza di lavoro, idonea a garantire reddito e a migliorare la conoscenza della lingua.

## 5. Il sistema dei permessi di soggiorno.

In definitiva, alla luce di quanto si è detto nel paragrafo precedente, appare chiaro come non sussista una procedura che, in via generale, autorizzi lo straniero a soggiornare in Italia in cerca di un lavoro (o che legittimi la presenza di chi già si trovi a lavorare irregolarmente). La politica migratoria, quindi, sembra fondarsi, più che sulla programmazione *ex ante*, sui provvedimenti di espulsione, che vengono così ad indirizzarsi o alla generalità (sia pure in via più astratta che reale) o, al contrario, solamente verso quanti sono percepiti come un effettivo pericolo per l'ordine pubblico, consentendo invece agli altri di permanere sul suolo italiano, sia pure irregolarmente, in attesa della loro emersione (o in via di “sanatoria” o attraverso una futura domanda, a valere sui flussi programmati per gli anni successivi).

Ed invero, il complesso meccanismo che sopra si è descritto ai fini della concessione del visto di ingresso non assicura nessuna garanzia di stabilità, poiché nulla vieta che il cittadino straniero proveniente da paesi extraeuropei, dopo essere stato regolarmente ammesso a soggiornare, venga poi a perdere il lavoro. Ed invero, una parte importante dei lavoratori stranieri sono occupati in imprese di piccole dimensioni, o addirittura svolgono attività di lavoro autonomo, di modo che non sussiste alcuna garanzia circa il fatto che non venga meno la corrispondenza biunivoca fra lavoro e autorizzazione al soggiorno, che la legge pone a base del sistema (si pensi, ad es., al caso tipico del soggetto, venuto in Italia con compiti di cura domestica di un anziano, che venga a perdere il proprio lavoro per il sopravvenire della morte della persona cui prestava assistenza).

Nella realtà, poiché il lavoro degli stranieri si viene spesso a collocare nella fascia più bassa della scala retributiva, a chi venga a perdere l'occupazione, che ha dato luogo all'ingresso, non mancano le occasioni per trovare, e anche in tempi brevi, un nuovo impiego<sup>18</sup>. Ed invero, al lavoratore straniero, che perda per qualunque ragione il suo

---

<sup>17</sup> V. art. 1, co. 5-ter, del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. con modd. dalla l. 5 maggio 2023, n. 50. A riguardo si è registrato un forte attivismo diplomatico del Governo italiano, al fine di raggiungere intese soprattutto con gli stati africani.

<sup>18</sup> Anche si deve tener conto che in alcune zone di confine del territorio (soprattutto in Friuli V.-G. e in Veneto) non mancano ipotesi di distacco fraudolento, da parte di imprese che dichiarano di aver sede oltreconfine, ma che nei fatti operano come una agenzia di lavoro somministrato. A riguardo, come è noto,

lavoro, è consentito il temporaneo soggiorno per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno (ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito eventualmente percepita, qualora di durata superiore). Né peraltro ci si ferma qui, perché è anche consentito soggiornare oltre tali termini, qualora si dimostri la disponibilità di un reddito minimo sufficiente a mantenere sé ed eventuali familiari conviventi, e derivante da fonti lecite.

In questa prospettiva diventa importante indagare l'ampia varietà di titoli, che consentono ai cittadini provenienti da paesi terzi di soggiornare nel territorio nazionale. A riguardo, il d.lgs. n. 40/2014 (in attuazione della dir. 2011/98/UE sul contrasto alla tratta degli esseri umani) stabilisce un permesso di soggiorno "unico", riconoscendo altresì, a mente della dir. 2003/109/CE, i permessi di soggiorno UE per lungo-soggiornanti, nonché i permessi per studio (dir. 2016/801/UE), per lavoro stagionale, anche di tipo pluriennale (dir. 2014/36/UE), nonché per le specifiche categorie escluse dal meccanismo della programmazione dei flussi (come per il caso dei lavoratori altamente qualificati di cui alla dir. 2009/50/CE, ora sostituita dalla dir. 2021/1883)<sup>19</sup>.

Viene poi previsto (art. 22, c. 12-*quater*, T.U.), un permesso "premier", nel caso in cui il lavoratore denunci una situazione di grave sfruttamento lavorativo (come tipicamente nel caso in cui sussista una imputazione per il reato di "caporalato")<sup>20</sup>.

A questi tipi, si aggiungono poi i permessi (i) per i rifugiati e i richiedenti asilo (ii) per motivi umanitari (ora denominati per "protezione sussidiaria") e (iii) quello per "protezione speciale".

Negli anni in cui è mancata la programmazione dei "flussi" in ingresso<sup>21</sup>, i permessi rilasciati per queste ultime ipotesi avevano conosciuto una certa (seppur modesta) crescita (si trattava, per fare solo un esempio, di 31 mila unità nel 2021) e avevano consentito di far fronte a particolari situazioni di crisi (in quell'anno si erano registrati seimila permessi

---

sono state adottate speciali cautele, sulla scorta della direttiva "enforcement" n. 2014/67/UE e del Regolamento AEL.

<sup>19</sup> A riguardo, per tutti, v. NUNIN R., "Le migrazioni per motivi economici nel quadro regolativo dell'Unione Europea", in CHIAROMONTE, FERRARA, RANIERI, *Migranti e lavoro*, cit., 2020, 49 ss.

<sup>20</sup> Per una valutazione multidisciplinare, v. AA.VV., *Impresa, mercato e lavoro schiavistico: alla ricerca di regole efficaci*, Milano, Giuffrè Francois Lefebvre, 2019; MC BRITTON M., "Lavoro in agricoltura e immigrazione", in RIGO E. (cur.), *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pisa, Pacini Giuridica, 2015; LOREA L., "Immigrazione e sfruttamento del lavoratore: profili giuslavoristici", in *Diritto del mercato del lavoro*, 2020, fasc.1, 177-200; PALUMBO L., *Grave sfruttamento e tratta nel lavoro domestico e in agricoltura in Italia*, European University Institute, 2016 (on-line); a riguardo, merita di essere richiamato anche il punto di vista di uno studioso straniero attento al tema: v. CARBY-HALL J., "Economic migrants: European perspectives-exploitation", in GIL Y GIL, J. L. (dir.), *Migraciones internacionales e impacto de la crisis económica*, cit., 2013, 105 ss.; ed altresì, v. NOVITZ T., "Supply Chains and Temporary Migrant Labour: the Relevance of Trade and Sustainability Framework", ASHIAGABOR D., *Re-imagining Labour Law for Development. Informal Work in the Global North and South*, Hart, 2019, 191-211.

<sup>21</sup> Di recente, v. RECCHIA G.A., "L'accesso al lavoro dei migranti economici", in CHIAROMONTE, FERRARA, RANIERI, *Migranti e lavoro*, cit., 93 ss.; SPINELLI C., "Immigrazione e mercato del lavoro: lo sfruttamento dei migranti economici", *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 2020, f. 1, 125 ss.

per i cittadini del Pakistan; quasi cinquemila per chi proveniva dal Bangladesh e oltre tremila per chi arrivava dalla Nigeria).

Poiché i tempi che richiede la valutazione delle domande dirette ad ottenere protezione sono particolarmente lunghi, si è oramai riconosciuto (v. art. 15, dir. 2013/33/UE) che anche i soggetti che richiedono asilo o protezione hanno diritto ad accedere all'occupazione, fin tanto che la loro richiesta non sia stata decisa (ed eventualmente respinta).

Con il d. lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (in attuazione della dir. 2013/33/UE sui richiedenti protezione internazionale, nonché della dir. 2013/32/UE, su riconoscimento e revoca dello *status* di protezione internazionale) si è così previsto (art. 22 t.u.) che il permesso di soggiorno per richiesta asilo «consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente»<sup>22</sup>.

Mentre però il permesso di soggiorno rilasciato ai rifugiati non può essere convertito in permesso idoneo a svolgere attività di lavoro, tale modifica è ammessa, sia per quello rilasciato per protezione “sussidiaria” (*olim* “umanitaria”), sia (ma ormai solo in via transitoria, dopo le recenti modifiche registratesi all’inizio del 2023) per il caso della protezione “speciale”.

Per dare una dimensione statistica del fenomeno, si deve aggiungere (per quanto i dati variano di anno in anno) che solo il 10% delle domande di asilo sono accolte, mentre ad un ulteriore 10% viene concesso una protezione sussidiaria o speciale, di modo che l’80% circa delle domande trova assente, o irreperibile, il soggetto che l’ha proposta, o viene rigettata.

La protezione “speciale” viene concessa sulla base del divieto di *refoulement* (ora fondato dalla giurisprudenza interna sulla protezione della vita familiare di cui all’art. 8 CEDU), quando, pur non essendo stata accolta la domanda di asilo o di protezione sussidiaria, non è possibile l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, poiché un tale respingimento lo esporrebbe al rischio di sicure ritorsioni.

Più in dettaglio, il rilascio del permesso protegge la persona dall’espulsione o dal respingimento verso uno Stato, in cui possa essere oggetto di persecuzione, per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero nei casi in cui possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato ove sussista comunque un pericolo di discriminazioni o abusi (art. 19 t.u.). Il permesso ha durata di due anni e, prima delle recenti modifiche, poteva anche essere concesso su diretta richiesta dello straniero, non preceduta da una domanda di protezione internazionale.

---

<sup>22</sup> MARTELLONI F., “L’accesso al lavoro dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale, tra diritto e prassi”, in CHIAROMONTE W., FERRARA M.D., RANIERI M., *Migranti e lavoro*, Bologna, Il Mulino, 111 ss.

Introdotta dalla legge 132/2018, era divenuto uno strumento che consentiva l'immediato dimensionamento dei flussi, a fronte delle tante crisi umanitarie che interessavano l'Africa o l'Asia, tanto che il d.-l. 130/2020, convertito nella legge 173/2022, aveva ampliato le ipotesi di divieto di espulsione, consentendo così una maggiore facilità nella concessione del permesso. Il d.-l. 20 del 2023, convertito con modifiche nella legge n. 50/2023, ha però eliminato le modifiche apportate nel 2020, restringendo le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Si tratta, come si è già anticipato, di una modifica rilevante, perché il permesso di soggiorno per protezione speciale consentiva di svolgere attività lavorativa, sia in forma subordinata che autonoma, mentre ora, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 50/2023, non può più essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Tale modifica produce effetti anche nei confronti dei soggetti che già in passato avevano ottenuto il permesso, perché, venuti a scadenza i permessi di durata biennale concessi in precedenza, il loro rinnovo non potrà che avvenire sulla base delle nuove previsioni di legge.

## **6. Lavoratori autonomi e “fuori quota”.**

L'art. 26 del d. lgs. 286 del 1998 regola altresì le ipotesi nelle quali la richiesta di ingresso provenga da un lavoratore autonomo: essa si colloca, come sopra si è anticipato, nell'ambito dei flussi complessivi di cui sino ad ora si è detto, ma diverse sono le condizioni che legittimano il rilascio del permesso di soggiorno.

Ai lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea è concesso esercitare in Italia un'attività di lavoro autonomo in maniera non occasionale solo quando l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani (o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea). Le attività riservate sono, tipicamente, quelle per l'esercizio delle quali è necessario il possesso di un titolo accademico e il superamento di un esame di abilitazione (cfr. art. 2229 segg. c.c.). I titoli conseguiti presso atenei di Paesi terzi sono oggetto di riconoscimento, secondo le disposizioni di cui alla Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 sul “riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea”, ratificata dall'Italia con legge 11 luglio 2002, n. 148; al fine di consentire l'iscrizione ad una università o ad una istituzione accademica italiana, si ammette però il riconoscimento degli studi prestati presso atenei esteri<sup>23</sup>.

Al di là delle professioni “protette”, lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone (o anche solo accedere a cariche societarie) deve dimostrare (i) di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; (ii) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola

---

<sup>23</sup> V. ad es. TAR Catania, 18 marzo 2020 n. 703; TAR Roma, sez. III, 3 novembre 2020, n. 3757; TAR Catanzaro 1° luglio 2020 n. 1178.

attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; nonché, per quest'ultima ipotesi, (iii) di essere in possesso di una attestazione rilasciata dall'autorità italiana competente, che dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che la persona intende svolgere.

Infine, si deve anche dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Norme speciali sono previste per quanti intendano effettuare, anche per conto di persona giuridica da essi rappresentata, un investimento o una donazione in Italia (v. a riguardo l'art. 26 *bis* t.u., inserito dalla l. 11 dicembre 2016, n. 232, ove si prevede ad esempio il rilascio del permesso di soggiorno per chi acquisti almeno due milioni di euro in titoli emessi dal Governo italiano e si impegni a non rivenderli per almeno due anni).

Una serie di articoli (artt. 27-27 *sexies* t.u.) disciplina, come si è anticipato, varie ipotesi nelle quali l'ingresso può essere autorizzato al di fuori delle quote di cui sopra si è detto: si tratta, ad es., di dirigenti o di personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia; di docenti universitari destinati a svolgere un incarico accademico; di traduttori o interpreti; di personale artistico e tecnico per spettacoli di vario tipo; di soggetti che soggiornano per motivi di formazione professionale o che (provenendo da paesi terzi) vengano ad essere temporaneamente collocati presso la filiale italiana nell'ambito di una operazione di distacco transnazionale, ovvero al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto. Si tratta di disposizioni che, come sopra si è ricordato, spesso riproducono quasi alla lettera quanto è già previsto nelle relative direttive dell'Unione europea<sup>24</sup>.

## 7. I diritti dei lavoratori migranti.

L'art. 2 del d. lgs. 286/1998 (t.u.), riprendendo quanto già previsto da precedenti testi normativi, con una formula assai ampia, stabilisce che «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti».

In realtà, il comma secondo della medesima disposizione ora citata si preoccupa subito di ridimensionare il principio<sup>25</sup>, mantenendo in vigore le norme del medesimo testo unico n.

---

<sup>24</sup> Già sopra si è detto dei lavoratori muniti di “carta blu” dell'Unione europea: con il d.lgs. 28 giugno 2012 n. 108 l'Italia ha recepito la dir. 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, introducendo un art. 27 *quater* nel t.u. delle leggi sull'immigrazione. La dir. 2021/1883/UE (che sostituisce la precedente) non è stata ancora trasposta: a riguardo, v. MC BRITTON M., “Migrazione economica e lavoro altamente qualificato: la direttiva 2021/1883/UE”, in *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 2022, fasc. n. 3 (on-line).

<sup>25</sup> Sul punto v. NAPOLI M., “La disciplina dell'immigrazione in Italia”, in ID., *Questioni di diritto del lavoro*, Torino, Giappichelli, 1996, 127 ss.

286/1998, ove queste dispongano diversamente dalle norme richiamate in apertura. Sussistono parimenti delle limitazioni, nel caso in cui le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità.

Quanto al rapporto di lavoro, il comma 3 del medesimo art. 2, proclama che «la Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975 ... garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani».

Seppure questa affermazione non conosca limiti di ordine normativo, alcune questioni si sono poste in ordine, sia all'accesso al lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, sia in relazione alle restrizioni che vari provvedimenti di legge, o anche di ordine amministrativo, ponevano in ordine al diritto ad ottenere benefici di ordine assistenziale, come ad es. trattamenti *un tantum* in caso di nascita di un figlio o la concessione di un alloggio a prezzo di favore, in ragione del basso reddito.

In entrambi i casi si sono affermate alla fine soluzioni che hanno dato spazio al diritto dell'Unione europea, di modo che ad es. si è ammessa l'assunzione per quelle mansioni che non valgono a manifestare l'esercizio di pubblici poteri sulla scorta dell'insegnamento della Corte di Giustizia<sup>26</sup>, mentre l'accesso ai trattamenti assistenziali (o non-contributivi) ha richiesto, quando si è trattato di correggere il dettato di norma di legge ordinaria, l'intervento della Corte costituzionale, che tuttavia si è sempre rifiutata di fare ricorso alle previsioni delle Convenzioni OIL, preferendo prendere a riferimento piuttosto il generale principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. o, in altri casi, la contrarietà della scelta fatta dal legislatore a principi di ragionevolezza<sup>27</sup>.

Questioni non meno interessanti si sono poste con riguardo all'ipotesi (che la legge non regola) dei diritti riconosciuti a chi non sia «regolarmente soggiornante».

A riguardo, si deve sin da subito sottolineare come la giurisprudenza costituzionale abbia senz'altro ammesso il diritto di chi sia privo di valido permesso di soggiorno ad avere accesso alle cure mediche cc.dd. “salva-vita”, affermando che lo straniero è titolare di

---

<sup>26</sup> In senso contrario, v. Cass. sez. lav. 13 novembre 2006, n. 24170 in *Riv. it. dir. lav.*, fasc. 2, 2007, 302 (con nota di M. Agostini e in tutte le principali riviste) che negava il diritto dello straniero invalido di essere avviato “obbligatoriamente”; più di recente, in senso inverso, con richiamo alle previsioni delle convenzioni OIL, v. Trib. Milano, 21 aprile 2011, in *Riv. critica dir. lav.* 2011, 1, 144 e Trib. Milano, 30 luglio 2010, *ivi*, 2010, 3, 786 ed ancora Trib. Milano, 27 maggio 2008, in *Riv. it. dir. lav.* 2009, 2, II, 392 con nota di G. Ludovico (ove si richiamano le attività che non comportino “svolgimento di pubblici poteri o di funzioni poste a tutela dell'interesse nazionale”); ed ancora in senso positivo Trib. Firenze, 23 gennaio 2014, n. 2679, in *Red. Giuffrè* 2014.

<sup>27</sup> In parte differente è il bilancio in ordine all'accesso ai benefici assistenziali (o di tipo non-contributivo): a riguardo v. CASSESE S., “I diritti sociali degli «altri»”, in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 2015, fasc. 4, 677-685; FERRANTE V., “È incostituzionale l'esclusione dei cittadini extra-UE dai benefici sociali”, *ivi*, 2018, fasc. 3, 739-756; GARILLI A., “Immigrati e discriminazioni nel settore della sicurezza sociale. Sulle provvidenze a sostegno di famiglia e genitorialità la Corte costituzionale sollecita il dialogo con la Corte di giustizia”, *ivi*, 2020, fasc. 3, 561-575. Esempio dell'approccio limitato alla sola disciplina dell'UE è FONTANA G., “La corte costituzionale fra supremazia e (apparente) subalternità. Quale futuro per i diritti sociali degli stranieri”, in *Riv. Dir. Sic. Soc.*, 2022, 2, 253-275.

tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce alla persona, in quanto tale, di modo che esiste «un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto»<sup>28</sup>.

Quanto al rapporto di lavoro, già il cod. civile del 1942 contiene, all'art. 2126, una apposita disposizione che fa salvi gli effetti del contratto di lavoro, anche quando questo preveda una prestazione lavorativa contraria alla legge, escludendo dalla tutela solo i casi che si riconducono, in sostanza, all'esercizio abusivo di una professione legalmente riconosciuta (come, per es., per chi eserciti la professione medica in assenza di laurea ed abilitazione)<sup>29</sup>. In questo senso, la giurisprudenza non ha avuto alcuna difficoltà a riconoscere che, pur in mancanza di un valido titolo di soggiorno, l'esecuzione della prestazione di lavoro produce il sorgere del diritto alla retribuzione e al versamento della contribuzione previdenziale<sup>30</sup>.

Tale equiparazione, tuttavia, non si produce che in relazione al periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione (seppur irregolare), di modo che la tutela di legge non opera nel caso in cui il lavoratore pretenda dal datore di lavoro l'osservanza di regole che «tendono a conservare il rapporto e, pertanto, non è invocabile ai fini dell'applicabilità della disciplina in materia di licenziamento dei lavoratori subordinati»<sup>31</sup>.

Si è discusso se, nel caso del venir meno di un valido titolo di soggiorno, al lavoratore spetti il preavviso o debba applicarsi la regola dell'immediata risoluzione del contratto, o per una "giusta causa" (art. 2119 c.c.), o secondo la norma civilistica stabilita per il caso di totale impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.), a fronte del sopravvenire di una condizione che impedisce la regolare esecuzione del rapporto (posto che l'art. 22 t.u. considera reato l'impiego di soggetti che non hanno titolo per soggiornare legittimamente sul territorio nazionale).

A riguardo, manca una previsione espressa, salvo che per i casi in cui la prestazione di lavoro sia ammessa sino al definitivo rigetto dell'eventuale ricorso avverso il diniego di

---

<sup>28</sup> Cfr. MOROZZO DELLA ROCCA P., "Diritto alle cure mediche e prestazioni di assistenza sociale connesse alla salute dello straniero irregolarmente soggiornante", in *Riv. It. Med. Leg.*, fasc.2, 2015, pag. 545; in giurisprudenza, v. C. Cost., 16 maggio 2008, n. 148; C. Cost. 17 luglio 2001, n. 252. In ordine alle previsioni della ICRMW (art. 28), v. USHAKOVA T., "La protection de todos los trabajadores migratorios en el marco de la ONU: ¿un intento fallido de regulacion universal?", *cit.*, 21.

<sup>29</sup> La norma trova applicazione anche ai minori, v. DE MICHIEL F., "La protezione e l'inserimento lavorativo dei minori stranieri non accompagnati", *Lavoro e diritto*, 2020, fasc. 1, 89-115.

<sup>30</sup> Cass. sez. lav., 26 marzo 2010, n. 7380, in *Riv. it. dir. lav.* 2010, 4, II, 778 ss. e in *Foro it.* 2010, 12, I, 3446; in passato, v. Cass. sez. lav., 1° settembre 1982, n. 4755, in *Dir. lav.* 1983, II, 393 ss.

<sup>31</sup> Così Cass. sez. lav., 16 maggio 1983, n. 3373, in *Giust. civ.*, 1984, I,479; nello stesso senso, v. P. Milano, 8 febbraio 1996, in *Riv. Crit. Dir. Lav.*, 199, 701; Cass. sez. lav., 17 gennaio 1983, n. 379 e 28 giugno 1986, n. 4341, in *Giur. it.*, 1987, I, 1, 854; più di recente, v. Trib. Parma, 28 settembre 2000, in *Lavoro nella giur.* 2001, 591, secondo le quali, "la norma dell'art. 2126 c.c. non equipara il contratto di lavoro invalido a quello valido, ma disciplina soltanto gli effetti del rapporto di lavoro già svoltosi, riconoscendogli efficacia, a prescindere dalla sua invalidità, per il periodo in cui è durato, al fine di tutelare il diritto del lavoratore alla retribuzione".

protezione internazionale<sup>32</sup>, di modo che la giurisprudenza, con qualche oscillazione, ha dovuto cercare soluzioni ispirate anche a ragioni equitative, prospettando la possibilità di fare applicazione delle norme in tema di impossibilità temporanea (e dunque, ex art. 1464 c.c.: di impossibilità “parziale” *ratione temporis*), nelle quali la disciplina generale permette il recesso con preavviso, e quindi, non in via immediata, ma solo a fronte del venir meno dell’interesse del creditore (della prestazione di lavoro) all’adempimento<sup>33</sup>.

La presenza di un apparato normativo in certa misura completo, però, ha forse fatto passare in secondo piano la direttiva 52 del 2009, intitolata alle «norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», tanto che si deve dubitare della sua corretta trasposizione nell’ordinamento italiano, avvenuta con il d. lgs. n. 6 luglio 2012, n. 109.

Con tale decreto, attraverso quattro brevi enunziati, al di là di una correzione dell’apparato sanzionatorio (così da tenere conto di situazioni di minore gravità) e di una integrazione delle ipotesi in cui si prevede il rifiuto del nulla-osta (artt. 2 e 3), solo ci si limita ad impegnare il Governo italiano sul piano della rendicontazione periodica agli organismi dell’Unione europea dell’azione di contrasto alle migrazioni irregolari posta in essere in Italia (art. 4).

Inutile dire, poi, che tali disposizioni erano poi accompagnate, all’art. 5, da un’ampia e generalizzata sanatoria dei cittadini irregolarmente soggiornanti in Italia, del tutto avulsa dalle previsioni europee, mentre nulla si è previsto in ordine alla creazione di meccanismi che avrebbero dovuto operare per il recupero delle retribuzioni non corrisposte (art. 6 dir. 2009/52/CE), o quanto alla protezione dei diritti dei lavoratori espulsi, sebbene la direttiva si proponga di garantire rappresentanza a quanti soggiornano irregolarmente, consentendo anche forme di sostituzione processuale<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> V. DE MOZZI B., *Condizioni personali del lavoratore e licenziamento*, Padova, CLUEP, 2018, 188.

<sup>33</sup> Il richiamo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, largamente diffuso in dottrina, appare scorretto a NAPOLI M., *Licenziamenti*, in ID., *Questioni di diritto del lavoro*, Torino, Giappichelli, 1996, 169 ss., perché tale nozione prende in considerazione solo la condizione organizzativa dell’azienda e non può estendersi a situazioni (pur incolpevoli) che riguardano il lavoratore, come la malattia o il venir meno di autorizzazioni amministrative necessarie per espletare l’attività dedotta in contratto. Tale A. ammette, invece, il ricorso alle regole generali, anche se riconosce come il diritto “comune” richieda una correzione in via interpretativa, al fine di far emergere i valori personali tutelati dalle disposizioni in tema di stabilità del rapporto. Sulla questione, per un riepilogo, v. FERRANTE V., *Impossibilità della prestazione e interesse alla prosecuzione del rapporto*, in *Giur. It.*, 2021 fasc. 6, pp. 1409 – 1413.

<sup>34</sup> Secondo l’art. 13.2 della dir. 2009/52/CE, «Gli Stati membri provvedono affinché i terzi aventi, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata possano, per conto o a sostegno di un cittadino di un paese terzo assunto illegalmente, e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili previste ai fini dell’applicazione della presente direttiva». Al punto 3 dello stesso art. 13 si prevede poi opportunamente che: «l’assistenza fornita ai cittadini dei paesi terzi per presentare denuncia non è considerata favoreggiamento di soggiorno illegale ai sensi della direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali». A differenza dell’ordinamento statunitense, nel sistema processuale italiano, non si ammettono ipotesi di sostituzione processuale, salvo che nel caso delle discriminazioni.

Con poche righe, dal contenuto del tutto indeterminato<sup>35</sup>, e dall'incerta efficacia (a fronte di una strutturale carenza del personale addetto alla vigilanza, solo da pochissimo rafforzato da robuste assunzioni), si è così ridotta la trasposizione della direttiva alla semplice promessa di un'azione di contrasto al lavoro irregolare,

La vicenda sembra confermare come le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare siano in Italia più declamate, che reali, poiché mai nessuno, nell'ambito del dibattito politico, ha fatto rilevare la convergenza che questa direttiva potrebbe segnare con le politiche italiane di respingimento dei flussi migratori, soprattutto in relazione all'incremento dell'attività di vigilanza interna.

Ma le ambiguità, com'è evidente allo studioso della materia, non si registrano solo sul piano dell'ordinamento interno, se è vero che la direttiva 52 sembra mirare ad un risultato profondamente diverso rispetto alla tutela della persona (e del lavoratore) cui si indirizza classicamente il diritto internazionale, poiché, invece di preoccuparsi della protezione dei diritti dei migranti, secondo il modello della Convenzione OIL del 1949, qui l'azione europea, nel contrastare il lavoro "non dichiarato", non mira all'emersione di questo (quasi anticipando la creazione dell'Autorità Europea di Bratislava), ma vuole combattere l'idea che la possibilità di prestare comunque un lavoro remunerato agisca come fattore di attrazione (*pull factor*), di fatto lasciando liberi così i singoli stati di perseguire politiche migratorie del tutto differenti, se non contrapposte.

### ***Bibliografia citata***

AA.VV. (2019), *Impresa, mercato e lavoro schiavistico: alla ricerca di regole efficaci*, Milano, Giuffrè Francois Lefebvre.

AMBROSINI M. (2020), *Sociologia delle migrazioni*, Bologna, Il Mulino (3<sup>a</sup> ediz.).

BALLESTRERO M.V. – DE SIMONE G. (2022), *Diritto del lavoro*, Torino, Giappichelli (con la collaborazione di M. Novella).

BORZAGA M. (2020), *Le migrazioni per motivi umanitari e per motivi economici nel quadro regolativo internazionale*, in CHIAROMONTE, FERRARA, RANIERI, *Migranti e lavoro*, Bologna, Il Mulino, 29 ss.

CALAFÀ L. (2020), *Le migrazioni per motivi non economici nel quadro regolativo dell'Unione Europea*, in CHIAROMONTE, FERRARA, RANIERI, *Migranti e lavoro*, Bologna, Il Mulino, 69 ss.

---

<sup>35</sup> Art. 4 d. lgs. n. 109/2012: «Il Ministero del Lavoro provvede ad effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nell'ambito della programmazione annuale e dell'attività di vigilanza sui luoghi di lavoro e sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i settori di attività in cui maggiormente si verifica il fenomeno».

- CARBY-HALL J. (2013), “Economic migrants: European perspectives-exploitation”, GIL Y GIL, J. L. (dir.), *Migraciones internacionales e impacto de la crisis económica. Compromisos de la OIT*, 105 ss.
- CASSESE S. (2015), “I diritti sociali degli «altri»”, in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, fasc. 4, 677-685.
- CHIAROMONTE W., FERRARA M. D. (2022), “L’integrazione dei migranti attraverso il lavoro, fra luci e ombre. Riflessioni su regolarizzazione e ruolo del sindacato”, in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, fasc. 2, 324 ss.
- CHIAROMONTE W., FERRARA M. D., RANIERI M. (2020), *Migranti e lavoro*, Bologna, Il Mulino.
- CHETAIL V. (2020), “The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: A kaleidoscope of international law”, *International Journal of Law in Context*, 16(3), 253-268.
- CHOLEWINSKI R. (2018), “Commentary to 1949 (C97) and 1975 (C143), ALES E., BELL M., DEINERT O., ROBIN-OLIVIER S., *International and European Labour Law. A Commentary*, vari luoghi, C.H. Beck, Hart, Nomos, 848 ss.
- COLUCCI M. (2020), *Immigrazione e lavoro in Italia, uno sguardo storico*, in CHIAROMONTE, FERRARA, RANIERI, *Migranti e lavoro*, Bologna, Il Mulino, 11 ss.
- D’ACUNTO S., DE SIANO A., NUZZO V. (2020), *In cammino tra aspettative e diritti. Fenomenologia dei flussi migratori e condizione giuridica dello straniero*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane – ESI.
- DE ANGELIS N. (2020), “Il lavoro irregolare dei braccianti immigrati. Profili critici e azioni di contrasto”, D’ACUNTO, DE SIANO, NUZZO, *In cammino tra aspettative e diritti. Fenomenologia dei flussi migratori e condizione giuridica dello straniero*, Napoli, ESI, 425 ss.
- DE MICHIEL F. (2020), “La protezione e l’inserimento lavorativo dei minori stranieri non accompagnati”, *Lavoro e diritto*, fasc. 1, 89-115.
- DE MOZZI B. (2018), *Condizioni personali del lavoratore e licenziamento*, Padova, CLUEP.
- D’ONGHIA, M., DE MARTINO, C. (2018), “Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso”, WP C.S.D.L.E. “M. D’Antona”, n. 352  
<http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Gli-strumenti-giuslavoristici-di-contrasto-allo-sfruttamento-del-lavoro-in-agricoltura-nella-legge-n/5722.aspx>
- FERRANTE, V. (2017), “Economia “informale” e politiche del lavoro: un nuovo inizio?”, in *WP CSDLE “M. D’Antona”*, n. 337.

<http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Economia-informale-e-politiche-del-lavoro-un-nuovo-inizio/5663.aspx>

FERRANTE V. (2018), “È incostituzionale l’esclusione dei cittadini extra-UE dai benefici sociali: si apre la via all’eguaglianza sostanziale?”, *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, fasc. 3, 739-756.

FERRANTE, V. (2020), *A tutela della prosperità di tutti. L’Italia e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro a cent’anni dalla sua fondazione*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano.

FERRANTE V. (2021), “Impossibilità della prestazione e interesse alla prosecuzione del rapporto”, *Giurisprudenza Italiana*, fasc. 6, pp. 1409 – 1413.

FONTANA G. (2022), “La corte costituzionale fra supremazia e (apparente) subalternità. Quale futuro per i diritti sociali degli stranieri”, in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, fasc. 2, 253-275

FUSCO G. (2020), “Chiesa italiana e fenomeno delle migrazioni”, D’ACUNTO, DE SIANO, NUZZO, *In cammino tra aspettative e diritti. Fenomenologia dei flussi migratori e condizione giuridica dello straniero*, Napoli, ESI, 541 ss.

GARILLI A. (2020), “Immigrati e discriminazioni nel settore della sicurezza sociale. Sulle provvidenze a sostegno di famiglia e genitorialità la Corte costituzionale sollecita il dialogo con la Corte di giustizia”, *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, fasc. 3, 561-575.

GIL Y GIL, J. L. (dir.), (2013), *Migraciones internacionales e impacto de la crisis económica. Compromisos de la OIT*, Lisboa, Juruá.

GIL Y GIL, J. L. (2013), “La OIT y las migraciones laborales”, GIL Y GIL, J. L. (dir.), *Migraciones internacionales e impacto de la crisis económica*, Lisboa, Juruá, 53 ss.

GIL Y GIL, J. L. (dir e coord.), (2017), *España y la OIT: 100 años de diálogo en un mundo cambiante*, Madrid, Cinca.

GONNELLI E. (2021), “La regolarizzazione dei lavoratori migranti come intervento straordinario per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19”, in *Labour & Law, Issues*, vol. 7, n. 1.

<https://labourlaw.unibo.it/article/view/13183>

LOREA L. (2020), “Immigrazione e sfruttamento del lavoratore: profili giuslavoristici”, in *Diritto del mercato del lavoro*, fasc.1, 177-200.

MEARDI G. (2021), “La questione immigrazione e i diritti dei lavoratori”, *Il Mulino*, fasc. 2, 79 ss.

MARTELLONI F. (2020), *L’accesso al lavoro dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale, tra diritto e prassi*, in CHIAROMONTE, FERRARA, RANIERI, *Migranti e lavoro*, Bologna, Il Mulino, 111 ss.

Mc BRITTON M. (2015), “Lavoro in agricoltura e immigrazione”, in RIGO E. (cur.), *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pisa, Pacini Giuridica, 2015.

Mc BRITTON M (2022), “Migrazione economica e lavoro altamente qualificato: la direttiva 2021/1883/UE”, in *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, fasc. 2022, n. 3

<https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/note-e-commenti/fascicolo-2022-3/1016-migrazione-economica-e-lavoro-altamente-qualificato-la-direttiva-2021-1883-ueg>

MOROZZO DELLA ROCCA P. (2015), “Diritto alle cure mediche e prestazioni di assistenza sociale connesse alla salute dello straniero irregolarmente soggiornante”, *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fasc.2, 2015, 545 ss.

NAPOLI M. (1996) “La disciplina dell’immigrazione in Italia”, M. NAPOLI, *Questioni di diritto del lavoro*, Torino, Giappichelli, 121-140

NAPOLI M., “Licenziamenti”, M. NAPOLI, *Questioni di diritto del lavoro*, Torino, Giappichelli, 77 ss.

NOVITZ T. (2019), “Supply Chains and Temporary Migrant Labour: the Relevance of Trade and Sustainability Framework”, ASHIAGABOR D., *Re-imagining Labour Law for Development. Informal Work in the Global North and South*, Hart, 191-211.

NUNIN R. (2020), *Le migrazioni per motivi economici nel quadro regolativo dell’Unione Europea*, in CHIAROMONTE, FERRARA, RANIERI, *Migranti e lavoro*, Bologna, Il Mulino, 49 ss.

PALUMBO L. (2016), *Grave sfruttamento e tratta nel lavoro domestico e in agricoltura in Italia*, European University Institute

[https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/42405/GGP\\_TRAFFICKO\\_2016\\_IT.pdf?sequence=3&isAllowed=y](https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/42405/GGP_TRAFFICKO_2016_IT.pdf?sequence=3&isAllowed=y).

PINTO V. (2020), “Migrazioni economiche e rapporti di lavoro. Alcuni spunti di riflessione”, D'ACUNTO, DE SIANO, NUZZO, *In cammino tra aspettative e diritti. Fenomenologia dei flussi migratori e condizione giuridica dello straniero*, Napoli, 243 ss.

RECCHIA G.A. (2020), “L’accesso al lavoro dei migranti economici”, in CHIAROMONTE, FERRARA, RANIERI, *Migranti e lavoro*, Bologna, Il Mulino, 93 ss.

SPINELLI C. (2020), “Immigrazione e mercato del lavoro: lo sfruttamento dei migranti economici”, *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, f. 1, 125 ss.

TURSI A. (cur.), (2005), *Lavoro e immigrazione*, Torino, Giappichelli, 2005.

USHAKOVA T. (2013), “La protección de todos los trabajadores migratorios en el marco de la ONU: ¿un intento fallido de regulación universal?”, GIL Y GIL (dir.), *Migraciones internacionales e impacto de la crisis económica. Compromisos de la OIT*, 11 ss.

ZANFRINI L. (2021), *Introduzione alla sociologia delle migrazioni*, Bari, Laterza, (4<sup>a</sup> ediz.).